

Nobiltà

**Rivista di Araldica, Genealogia,
Ordini Cavallereschi**

PUBBLICAZIONE BIMESTRALE

Direttore Responsabile - Fondatore: Pier Felice degli Uberti

Direzione:

Piazza Caiazzo, 2 - 20124 Milano Mi

Redazione:

Via C. Battisti, 3 - 40123 Bologna Bo, tel. 051.236717 - fax 051.271124

iagi@iol.it

Amministrazione:

Via Mameli, 44 - 15033 Casale Monferrato Al



LA NOBILTÀ SI POTEVA PERDERE

Sebbene l'Italia sia una Repubblica dove i titoli nobiliari in base alla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione non siano più riconosciuti, da sempre in ambienti privati ed ultimamente anche negli inviti ufficiali dei diplomatici italiani è ripresa la consuetudine di far uso ed indicare il proprio titolo nobiliare (e solo su questo - vista la complessità del diritto nobiliare italiano - ci sarebbe già molto da discutere).

Ciò accade perché ovunque si è dimenticato cosa doveva realmente significare l'uso di un titolo nobiliare e quali norme e quali caratteristiche dovevano essere unite al titolo per poterlo ostentare e, non ultima cosa, che un titolo nobiliare poteva anche venire perso...

Al di là di quelli mai esistiti o esistenti, la stampa "del cuore" spesso ama attribuire titoli nobiliari a persone che, se i titoli nobiliari fossero ancora riconosciuti e le leggi nobiliari ancora in vigore, sicuramente ne sarebbero state private. Per dare un'idea si ricorda quanto espresso nella relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato a S.M. il Re relativamente al R.D. 21 gennaio 1929, n. 61¹ sull'Ordinamento dello Stato

¹ R.D. 21 gennaio 1929 n. 61, Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano, Capitolo I Norme generali di legislazione nobiliare, § 3 - Norme generali per la concessione, il riconoscimento e la perdita delle distinzioni nobiliari:

Art. 41 - Incorrono di diritto nella perdita dei titoli e attributi nobiliari e nella decadenza del diritto a succedervi i condannati per delitto contro il Re, il Principe Ereditario o la Patria, contro il Sommo Pontefice, e contro il Capo del Governo; i condannati alle pene di morte, dell'ergastolo e della reclusione per una durata non inferiore ad anni cinque e alla interdizione permanente dai pubblici uffici.

Art. 42 - La Consulta Araldica può proporre al Re di decretare la perdita delle distinzioni nobiliari e la decadenza del diritto di succedervi in confronto dei condannati alla reclusione per qualsiasi

Nobiliare Italiano dove al punto “6°) *Sono stabilite le norme relative alla decadenza e alla sospensione dei titoli e attributi nobiliari. Queste sanzioni ripetono il loro fondamento storico-giuridico dalle legislazioni di quasi tutti gli Stati d’Europa e degli stessi antichi Stati italiani, sin da tempo remoto. D’altra parte, l’assoluta purezza dei natali e LA RIGOROSA INTEGRITÀ E DIGNITÀ DI VITA sono condizioni essenziali perché l’aristocrazia della nascita possa sussistere nello Stato moderno*”. Quindi, prima di assegnare “in forma privata” titoli nobiliari con troppa facilità, andrebbe ricordato sempre quanto era stabilito chiaramente dalla legge, aggiungendo al citato R.D. 21 gennaio 1929 n. 61 anche il R.D. 7 giugno 1943, n. 651².

durata per delitti contro i poteri dello Stato, contro la fede pubblica, la proprietà e il buon costume, o per bancarotta fraudolenta; e di coloro che, allo scopo di eludere le leggi dello Stato, rinunziano alla cittadinanza italiana o che ne sono stati privati per decreto Reale.

omissis

Art. 45 - La Consulta Araldica può proporre al Re di decretare la sospensione, per non più di cinque anni, dall’uso dei titoli, predicati e qualifiche nobiliari, in confronto dei condannati per oziosità, vagabondaggio o per mendicizia, degli ammoniti a norma di legge e dei sottoposti alla vigilanza speciale della Pubblica Sicurezza, o alla pena del confino qualora sia stata applicata per fatti disonorevoli o per addebiti di particolare gravità.

Art. 46 - La decadenza o la sospensione è pronunciata con decreto Reale controfirmato dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Art. 47 - La riabilitazione del condannato non produce alcun effetto sulla già pronunciata decadenza”.

² R.D. 7 giugno 1943 n. 651, Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano, Capitolo I, III - *Norme generali per la concessione, il riconoscimento e la perdita delle distinzioni nobiliari*:

Art. 33 - Con Decreto Reale, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, sentito il parere della Consulta Araldica, le persone insignite di titoli o di altri attributi nobiliari, o aventi diritto a succedervi, possono esserne privati per azioni nocive agli interessi della Nazione, per infedeltà verso il Re Imperatore, la Patria ed il Regime, per mancanza all’onore e per fatti che in qualunque modo ne dimostrino la morale indegnità, anche se tali fatti non costituiscono reati previsti dal Codice Penale o da leggi speciali, e non diano luogo a condanne che importino la perdita delle distinzioni nobiliari.

Alla stessa disposizione sono soggetti anche coloro che per lo scopo, incontestabilmente accertato, di eludere leggi dello Stato abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana e non l’abbiano riacquistata, oppure che ne siano stati privati per effetto di leggi o di Decreti Reali.

omissis

Art. 35 - La riabilitazione di coloro che per condanne penali siano soggetti all’interdizione dai pubblici uffici non produce alcun effetto sulla decadenza dalle distinzioni nobiliari a norma dell’art. 33.

omissis

Art. 37 - Il Procuratore Generale del Re Imperatore presso la Corte di Appello trasmetterà alla Cancelleria della Consulta Araldica copia della sentenza che importi condanna di persona iscritta nell’Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana a pene e per reati che possano avere effetti sullo stato nobiliare, anche ai sensi del presente Ordinamento.

La trasmissione deve eseguirsi entro un mese dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.